



**PROVINCIA
DI RIMINI**

Servizio
Ambiente

Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria

Norme di Tecniche di Attuazione
Allegato:

“Misure e Azioni del Piano”

Approvato con Delibera di Consiglio
provinciale n°98 del 18 dicembre 2007



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Coordinamento generale:



SERVIZIO
AMBIENTE

Dott.ssa Viviana De Podestà (Dirigente)
Ing. Giovanni Paganelli

Consulenza al coordinamento:



TECNICOOP
SOC. COOP.VA

Dott. Fabio Tunioli
Ing. Virginia Celentano

Consulenza tecnica:



SEZIONE
PROVINCIALE
DI RIMINI

Dott. Marco Zamagni
Dott.ssa Luciana Merlo
Dott. Mauro Rossi

Ha collaborato:




SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
MOBILITA' E VIABILITA' DI SISTEMA

SERVIZIO AGRICOLTURA,
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SERVIZI ALLE IMPRESE



SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE, URBANISTICO
ED AMBIENTALE





ARTICOLAZIONE DELLE NORME DI PIANO

| | |
|--|----|
| TITOLO I - FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA..... | 1 |
| ART. 1 - FINALITÀ DEL PIANO..... | 1 |
| ART. 2 - OGGETTI DEL PIANO | 1 |
| ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO | 2 |
| ART. 4 - ARTICOLAZIONE DELLE NORME | 2 |
| ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DEL PIANO (P)..... | 3 |
| TITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE | 4 |
| ART. 6 - ATTUAZIONE DEL PGQA (P)..... | 4 |
| ART. 7 - LA ZONIZZAZIONE (P) | 5 |
| ART. 8 – IL MONITORAGGIO DEL PIANO (P)..... | 5 |
| TITOLO III - MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ | 6 |
| ART. 9 - OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE – (P)..... | 6 |
| ART. 10 – AMBITI DI ATTUAZIONE DEL PGQA (P) | 6 |
| ART. 11 - MISURE E AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE..... | 6 |
| ART. 12 – MISURA: CONTENIMENTO DELLA MOBILITÀ PRIVATA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PENDOLARE E RICORRENTE | 7 |
| ART. 12 BIS – MISURA: CONTENIMENTO DELLA MOBILITÀ PRIVATA ATTRAVERSO SCELTE URBANISTICO-TERRITORIALI..... | 8 |
| ART. 13 – MISURA: INTERVENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO NEI CENTRI STORICI E NELLE AREE URBANE DENSE | 9 |
| ART. 14 - MISURA: INTERVENTI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI ADEGUATI CRITERI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE STRADE O DI ADEGUAMENTO DI QUELLI ESISTENTI..... | 10 |
| ART. 15 – MISURA: INTERVENTI SULLA QUALITÀ E QUANTITÀ DEL PARCO VEICOLARE E SUL CONTENIMENTO DELLE SUE EMISSIONI | 11 |



| | |
|---|----|
| ART. 16 – MISURA: INTERVENTI A CARATTERE INFRASTRUTTURALE RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO E INTERVENTI COMPLEMENTARI | 12 |
| ART. 17 – MISURA: MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI DEGLI INSEDIAMENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA | 14 |
| ART. 18 – MISURA: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEI SETTORI PRODUTTIVI..... | 15 |
| ART. 19 – MISURA: LOGISTICA DEI SETTORI PRODUTTIVI | 17 |
| ART. 20 – MISURA: INFORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE | 18 |
| ART. 21 - MONITORAGGIO DEL PIANO | 18 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE | 20 |
| ART. 22 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE | 20 |
| ART. 23 - MISURE DI SALVAGUARDIA | 20 |
| ALLEGATO: MISURE E AZIONI DI PIANO | 22 |



TITOLO I - FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 1 - Finalità del Piano

1. Nel quadro definito dalla programmazione e pianificazione territoriale della Provincia, il piano di gestione della qualità dell'aria della Provincia di Rimini, di seguito denominato PGQA, elaborato ai sensi del Decreto Legislativo N°351/99, della L.R. n.3/99 e della L.R. n.20/2000, attua i principi e le linee definite nel PTCP per i seguenti obiettivi:

- La conoscenza di dettaglio dello stato della qualità dell'aria in corrispondenza del territorio della Provincia;
- La salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente garantendo la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato;
- Il miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali e promuovendo la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti;
- La coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
- Uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, anche attraverso la modificazione dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- La previsione di adeguate procedure di autorizzazione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.
- L'agevolare il potenziamento del sistema della mobilità e del trasporto pubblico;
- Il favorire la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi e all'informazione.

Art. 2 - Oggetti del Piano

1. Il PGQA, in riferimento alle finalità di cui all'art. 1 individua e disciplina:

- Le zone del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite (zonizzazione);
- le misure e le azioni per rimuovere le cause che portano al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme – Piano di Azione (ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 351/99);
- le misure e le azioni per prevenire il superamento dei valori limite - Piano di Risanamento (ai sensi dell'art 8 del D. Lsg. 351/99);



- Le azioni per assicurare il mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite – Piano di Mantenimento (ai sensi dell'art 9 del D. Lsg. 351/99),.

ART. 3 - Elaborati costitutivi del piano

1. Sono elaborati costitutivi del PGQA:
 - Il Quadro Conoscitivo;
 - La Relazione di Piano;
 - La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).
 - Le Norme tecniche di attuazione e il suo allegato “Misure e Azioni del Piano”;

Art. 4 - Articolazione delle Norme

1 Le presenti norme sono espresse in Titoli, Articoli e commi numerati, e in capoversi non numerati; negli articoli dei Titoli 2, 3 e 4, all'inizio di ciascun comma, e, ove occorra all'inizio di ciascun capoverso del comma, viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).

2 Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1.1, il presente Piano detta disposizioni riferite all'intero territorio provinciale, costituenti ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/00 e s.m.i.:

- Indirizzi: costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale i quali provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate. Gli indirizzi riconoscono ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Gli indirizzi costituiscono inoltre norme di orientamento per l'attività degli altri soggetti interessati dal presente Piano;
- Direttive: costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, nonché per la redazione degli atti amministrativi e regolamentari di competenza comunale e provinciale relativi ai contenuti del presente Piano;
- Prescrizioni: nell'ambito della materia di pertinenza del presente Piano, costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal presente piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di



pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

3 Sono fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni più restrittive, che non siano esplicitamente derogate, riguardanti aree o immobili o porzioni di esse individuati nel presente Piano e contenute:

- Nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
- Negli strumenti di pianificazione comunale;
- In altri Piani provinciali o sovraordinati;
- Nei Piani Territoriali approvati dei Parchi Regionali.

4 In caso di difformità tra disposizioni riportate negli elaborati che costituiscono il Piano e disposizioni normative (Norme Tecniche di Attuazione), prevale quanto prescritto dalle Norme.

Art. 5 - Efficacia e Durata del Piano (P)

1 Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano al presente piano, anche ai sensi dell'art. 20, comma 6, d. lgs. n. 267 del 2000, con specifico riferimento tra l'altro ai piani urbani di mobilità ed ai piani urbani del traffico, i quali ultimi devono adeguarsi al PGQA anche ai sensi dell'art. 36, comma 6, d. P.R. 30 aprile 1992, n. 285, avendo la Regione Emilia Romagna delegato la Provincia alla definizione degli obiettivi di risanamento atmosferico tramite il PGQA. Nella parte urbanistico – territoriale, in particolare, il PGQA è atto di indirizzo e coordinamento, con i contenuti di cui all'art. 20, comma 2, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti delle pianificazioni comunali, ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge reg. n. 20 del 2000. La necessaria conformità della pianificazione urbanistica comunale al PGQA, è riscontrata con il procedimento di cui all'art. 32, comma 10, legge reg. n. 20 del 2000.

2 Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per gli organi della Provincia in relazione a tutti gli atti che comportano un impatto sulla matrice aria, in particolare:

- Ai Piani territoriali ed urbanistici;
- Al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera delle attività industriali e agrozootecniche;
- Al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA);
- Alla procedura di VIA;
- Alle autorizzazioni rilasciate per attività del settore energetico.

3. Il PGQA ha validità cinque anni dalla sua approvazione definitiva.



TITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 6 - Attuazione del PGQA (P)

1. L'attuazione del PGQA avviene, per quanto non immediatamente attuativo, attraverso la definizione e la sottoscrizione di specifici accordi o intese tra la Provincia, i Comuni e gli Enti interessati, che verranno predisposti di concerto con gli Enti interessati, precisando e dettagliando le azioni di cui al successivo Titolo III.
2. La Conferenza dei Sindaci approva i contenuti degli accordi di cui al comma 1.
3. La Conferenza dei Sindaci potrà essere supportata tecnicamente, nella fase di approvazione degli accordi di cui al comma 1 e nelle fasi di aggiornamento del Piano, dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'art.21 comma 2 delle presenti norme.
4. Gli accordi saranno approvati con le procedure di cui all'Art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se non comportano varianti agli strumenti urbanistici, nel qual caso saranno approvati con le procedure dell'art. 40 della LR 20/00 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti;
5. Il PTCP e i piani di settore provinciali assumono gli obiettivi del PGQA e collaborano con le proprie previsioni alla sua attuazione;
6. In riferimento a quanto previsto al comma 1 dell'art. 5 l'attuazione del PGQA avviene, altresì, attraverso:
 - a) i piani urbanistici comunali a seguito del loro adeguamento al PGQA, o successivamente agli adempimenti loro delegati per il perfezionamento del PGQA. Gli strumenti di pianificazione comunale/generale e di settore provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.
 - b) la pianificazione settoriale della mobilità, che integra e si coordina con le previsioni del PGQA;
 - c) le pianificazioni e programmazioni di settore che comportano significativi effetti in termini di emissioni in atmosfera diretti ed indotti, quali i piani delle attività estrattive, la pianificazione commerciale, la pianificazione e programmazione del settore agricolo.
 - d) l'attuazione delle misure ed azioni previste dal PGQA o da provvedimenti regionali per la tutela dell'ambiente, di cui all'art. 99 della LR 3/99, nonché da altri strumenti operativi per interventi specifici che saranno attivati in futuro coordinati a livello regionale.
 - e) le attività istruttorie relative ad autorizzazioni e pareri rilasciati dalla Provincia e dagli altri Enti competenti.



Art. 7 - La zonizzazione (P)

1. Ai fini di cui all'art. 10 il territorio provinciale è suddiviso in zone.
2. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1991 e del D.M. 1/10/2002 n. 261, e della DGR 804/2001 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:
 - Zona A: territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo termine.
 - Zona B: territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite. In questo caso è necessario adottare piani di mantenimento.
 - Agglomerati: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione a breve termine.
3. L'insieme dei dati raccolti dalla rete di controllo della qualità dell'aria e dal laboratorio mobile nel corso delle campagne di rilievo effettuate in tutti i comuni della Provincia e la loro successiva elaborazione, e il Quadro Conoscitivo del Piano, hanno permesso di confermare la prima zonizzazione del territorio provinciale effettuata con DGP n. 77 del 05/04/2005:
 - Comuni compresi nella zona A: Morciano di Romagna , San Clemente, San Giovanni in Marignano, Poggio Berni e Verrucchio
 - Comuni compresi nella zona B: Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo Saludecio e Torriana
 - Comuni compresi nell'Agglomerato: Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna.
4. La classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata, contestualmente all'aggiornamento del piano, ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 351/99, art. 4, comma 3 lettera c; in relazione a modifiche del Quadro Conoscitivo della qualità dell'Aria, la Zonizzazione potrà essere rivista anticipatamente, senza che questo costituisca variante del piano

Art. 8 – Il monitoraggio del Piano (P)

1. Il PGQA prevede strumenti e cadenze per la gestione, la verifica dell'attuazione e l'adeguamento del Piano:
 - il monitoraggio annuale dello stato di attuazione delle azioni;
 - l'elaborazione annuale dei dati rilevati dalla rete di controllo della qualità dell'aria e dal laboratorio mobile;
 - la valutazione a due anni dalla approvazione dello stato di attuazione del Piano.



2. Il monitoraggio del Piano ne costituisce una azione fondamentale, alla quale dovranno essere riservate risorse adeguate e per la quale sono previsti impegni precisi da parte degli attuatori delle diverse misure ed azioni.

3. La struttura organizzativa del monitoraggio è descritta nella Misura specifica di cui all'art. 21

TITOLO III - MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ

ART. 9 - Obiettivi di qualità ambientale – (P)

1 Ai sensi dell'art. 8 del DLgs 351/99 e s.m.i nelle Zone e negli Agglomerati devono essere raggiunti i valori limite per gli inquinanti normati dal DM 60/02 e s.m.i. entro il termine previsto dallo stesso DM.

2 Ai sensi dell'art. 9 del DLgs 351/99 e s.m.i nelle zone dove i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valore limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, dovranno essere conservati i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.

Art. 10 – Ambiti di attuazione del PGQA (P)

1. Il PGQA assume i seguenti ruoli:

- Piano d'Azione e Piano di Risanamento per Pm10 nell'Agglomerato;
- Piano di Risanamento per NO2 e O3 nell'Agglomerato;
- Piano di Risanamento per PM10, O3 e, limitatamente agli assi veicolari per l'NO2 nella Zona A;
- Piano di Risanamento per O3 nella zona B;
- Piano di Mantenimento per CO, SO2, Pb e Benzene nell'Agglomerato, nella Zona A e nella Zona B
- Piano di Mantenimento per NO2, PM10, nella Zona B e per NO2 nelle aree lontane dalla infrastrutture viarie della Zona A.

Art. 11 - Misure e Azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

1 (P) Il PGQA individua Misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 9; le azioni, organizzate in misure, sono descritte nell'allegato alle presenti norme "Azioni di Piano" e sono riportate sinteticamente negli articoli seguenti.



2 (P) Le misure e le azioni possono essere organizzate, in sede di Accordi di Programma, con l'articolazione di tipologia di inquinante di cui all'Art. 10, o in Piani unitari per area geografica.

3 (P) Nelle zone classificate B, dove cioè i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valore limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi (Art. 9 DLgs 351/99 e s.m.i.), il Piano di Mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato al mantenimento degli inquinanti al di sotto dei valori limite e per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile, si impernia sulla misura di cui all'art. 20 e sulle azioni individuate dall'Art. 12 co. 5 lettera d), dall'Art. 16 co. 12 lettere c),f),j),k), dall'Art. 17 co. 8 lettere a),b),c),d),e),f), dall'Art. 18 co. 11 lettere b),c),d),e),f),g),h),i), dall'Art. 21 co. 9 lettere a),b),c).

4 (P) Nelle zone classificate A, dove vi è il rischio di riscontrare al 2010 superamenti dei valore limite, il Piano di Risanamento si impernia su tutte le azioni di cui agli Articoli dal 12 al 21;

5 (P) Nell'Agglomerato, il Piano d'Azione, a fronte di emergenze originate dal superamento dei limiti di legge, si impernia sull'azione di cui al comma 10 alla lettera f) dell'Art. 13;

6 (P) Negli articoli dal 12 al 21 sono elencate le azioni, organizzate in misure, individuate dal PGQA; nell'allegato "Azioni di Piano" sono riportate le schede descrittive delle azioni contenenti informazioni e commenti utili ad inquadrare il contesto e le problematiche da affrontare con l'azione in esame.

Art. 12 – Misura: contenimento della mobilità privata attraverso l'organizzazione della mobilità pendolare e ricorrente

1 (D) I Comuni nella predisposizione degli strumenti di pianificazione generale e attuativa fino al rilascio dei titoli abilitativi, anche sulla base delle direttive definite dal PTCP, assumono l'indicatore di qualità dell'aria quale parametro di riferimento di qualità urbanistica e costruttiva, ed orientano in tal senso le scelte di localizzazione e relative opere di mitigazione.

2 (D) Al fine di ridurre e razionalizzare il traffico veicolare privato i Comuni, in accordo con le disposizioni territoriali di area vasta, inseriscono nella pianificazione generale e attuativa (PSC e POC):

- previsioni volte a favorire e integrare la mobilità lenta (ciclo pedonale) e il trasporto pubblico locale (TPL) anche con interventi di riqualificazione urbana;
- I Comuni dell'Agglomerato e della zona A con più di 10000 abitanti provvedono altresì, in forma singola od associata, alla formazione di Piani Urbani del Traffico e della mobilità nei quali verranno definite anche specifiche misure relative alle Zone a traffico limitato (ZTL) o regolamentato.

3 (D) Al fine di limitare la mobilità sistematica legata agli spostamenti casa–scuola e casa–lavoro, la Provincia e i Comuni:



- a) diffondono le pratiche di Mobility management per la gestione della domanda di mobilità, al fine di favorire la diversione modale dell'utilizzo dell'auto propria al trasporto collettivo e alla mobilità lenta;
 - b) la Provincia, in particolare, assume il compito di coordinamento d'area, tramite la diffusione di metodologie omogenee e sperimentate e la promozione d'area; l'azione si concretizzerà attraverso:
 - il controllo della presenza dei Mobility Manager nelle aziende tenute ad averlo;
 - la promozione dei Mobility Manager nelle aziende ancora sprovviste;
 - l'organizzazione di momenti comuni di verifica delle strategie adottate per la soluzione delle diverse problematiche del pendolarismo casa lavoro.
- 4 (P) Le aziende obbligate all'individuazione dei MM ai sensi del DM 27/03/98, nei rapporti con la provincia di Rimini, dovranno documentare l'attuazione del DM citato, in caso contrario non potranno accedere ad accordi ed intese con l'ente provincia o a contributi provinciali.
- 5 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:
- a) MO01.01. Pianificazione urbanistica che prevede interventi specifici per la limitazione e razionalizzazione del traffico;
 - b) MO01.02. Piani urbani del traffico, PGTU e loro piani attuativi;
 - c) MO01.03. Promozione del Mobility Management;
 - d) MO01.04. Estensione del servizio scuola bus;

Art. 12 bis – Misura: Contenimento della mobilità privata attraverso scelte urbanistico-territoriali

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno perseguire, in accordo con il PTCP, i seguenti obiettivi tendenti a contenere la mobilità asistematica:

- 1 (D) limitare lo sprawl insediativo privilegiando, in particolare nell'Agglomerato e nella Zona A soluzioni che tendano alla "città compatta";
- 2 (D) la localizzazione delle eventuali espansione urbane (residenziali, terziarie, produttive e commerciali), al fine di limitare il consumo di suolo, di ottimizzare le potenzialità edificatorie, dovranno privilegiare la vicinanza con le stazioni del trasporto su ferro, del TRC e dei servizi di trasporto pubblico su gomma;
- 3 (D) I nuovi insediamenti dovranno comportare soluzioni distributive che consentano il contenimento dei consumi energetici e le emissioni in atmosfera, curando in particolare l'adozione di indici edificatori, orientamenti degli edifici rispetto al soleggiamento e alla ventilazione;
- 4 (D) Gli strumenti urbanistici potranno utilizzare, in accordo con il PTCP, lo strumento della perequazione territoriale per compensare le eventuali previsioni incongrue e delocalizzarle verso aree edificate o edificabili più appropriate.



Art. 13 – Misura: interventi per la limitazione del traffico nei centri storici e nelle aree urbane dense

1 (D) I Comuni dell'Agglomerato e della Zona A realizzeranno o estenderanno, le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le Zone Pedonali fino a raggiungere, complessivamente una superficie pari al 15% del territorio urbano denso.

2 (D) I comuni della zona A e dell'Agglomerato, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05 e nei loro successivi aggiornamenti provvederanno ad emettere ordinanze (e predisporre la relativa segnaletica), mirante a selezionare gli accessi nelle parte più centrale della città o nelle aree a più alta vocazione ambientale (ad es. zone a ridosso del mare), in modo che siano consentiti soltanto a veicoli elettrici, a metano, o a gpl.

3 (I) Nella attuazione dell'Azione di cui al comma 2 del presente Articolo, ove possibile, la selezione all'accesso sarà attuata attraverso fasce, che procedendo per cerchi concentrici, consentano l'ingresso in maniera differenziata a seconda dell'inquinamento prodotto.

4 (I) I comuni dell'Agglomerato e della Zona A, supportati dai gestori della sosta a pagamento, attueranno progressivamente una differenziazione tariffaria della sosta in modo da indirizzare gli utenti verso l'utilizzazione di parcheggi scambiatori e disincentivare l'accesso dei veicoli a motore nelle aree più dense e congestionate quali i Centri Storici e la fascia litoranea nel periodo estivo.

5 (D) I comuni della Zona A e dell'Agglomerato e la Provincia per quanto riguarda il coordinamento delle tratte extraurbane, si impegnano nella estensione della rete ciclo pedonale attraverso:

- Il completamento della pianificazione attuativa della rete intercomunale;
- l'attuazione degli interventi programmati;
- il completamento dei tratti di collegamento mancanti;
- l'estensione delle piste ciclabili in sede propria.

6 (I) I comuni dell'Agglomerato tenderanno a realizzare parcheggi con la funzione di scambio tra mobilità privata e TPL o tra mobilità privata e bike sharing.

7 (D) I Comuni dell'Agglomerato, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05, prevedranno l'istituzione del servizio "parcheggio + trasporto pubblico ad abbonamento" verso il Centro della città, a favore dei dipendenti delle attività ivi ubicate, ciò in orari definiti e con percorsi tali da interessare gli utenti specifici.



8 (D) In attuazione ed estensione dell'Accordo di programma sulla Qualità dell'Aria per il triennio 2006 – 2009 "per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al dm 02/04/2002, n. 60" e dei suoi aggiornamenti, I Comuni dell'Agglomerato con più di 15000 abitanti attueranno le iniziative di limitazione del traffico previste negli aggiornamenti dell'accordo stesso.

9 (I) I Comuni dell'Agglomerato e della zona A, in cui sono presenti ZTL, verificheranno periodicamente la presenza dei titoli che consentono l'accesso ed intensificheranno le azioni di controllo attraverso sistemi tradizionali (polizia municipale o accertatori) o automatici (lettura automatica della targa e controllo con banca dati accessi autorizzati).

10 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) MO02.01. Estensione/creazione di zone pedonali e/o ZTL (Zone a Traffico Limitato);
- b) MO02.02. Accessi differenziati per tipologia di veicoli;
- c) MO02.03. Differenziazione della tariffa della sosta;
- d) MO02.04. Estensione della rete ciclopedonale;
- e) MO02.05. Attuazione di parcheggi scambiatori;
- f) MO02.06. Interventi di blocco o limitazione del traffico;
- g) MO02.07. Modalità più restrittive di accesso a ZTL esistenti;
- h) MO02.08. Controlli periodici o controlli automatici degli accessi alle ZTL.

Art. 14 - Misura: interventi di moderazione della velocità anche attraverso l'adozione di adeguati criteri di progettazione e realizzazione delle strade o di adeguamento di quelli esistenti.

1 (I) La Provincia di Rimini promuoverà e attuerà per le parti di sua competenza interventi atti a regolare i flussi di traffico impedendo velocità eccessive e contemporaneamente il formarsi di code.

2 (D) I Comuni dell'Agglomerato e in tempi successivi i Comuni della Zona A, estenderanno progressivamente le "zone a 30 Km/h" e adotteranno interventi di "traffic calming"

3 (I) La provincia promuoverà presso i comuni dell'Agglomerato l'adozione di "buone pratiche" di mobilità sostenibile da applicare alla progettazione stradale per accompagnare l'estensione delle aree di "traffic calming", estendendo progressivamente l'esperienza del Comune di Cattolica.

4 (I) La misura si articola in due azioni:

- a) MO03.01. Interventi di moderazione della velocità
- b) MO03.02. Estensione delle buone pratiche di progettazione stradale per la regolazione e fluidificazione del traffico.



Art. 15 – Misura: interventi sulla qualità e quantità del parco veicolare e sul contenimento delle sue emissioni

1 (P) La Provincia per perseguire l'obiettivo del miglioramento delle emissioni del parco veicolare circolante:

- faciliterà con campagne pubblicitarie la diffusione dell'adesione al "Bollino Blu";
- attiverà i controlli sulle officine convenzionate tramite ARPA;
- verificherà che i Comuni emettano progressivamente le ordinanze e le reiterino periodicamente.

I Comuni dell'Agglomerato emettono le ordinanze di limitazione del traffico nelle zone riservate al Bollino Blu.

2 (P) I Comuni dell'agglomerato, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05, promuovono la trasformazione dei veicoli inquinanti mettendo a disposizione i contributi che si rendono disponibili da Stato, Regione ed Enti Locali, sollecitando, unitamente alla Provincia, lo Stato e la Regione affinché l'erogazione di contributi continui e venga estesa anche ai veicoli produttivi.

3 (I) La Provincia e i Comuni dell'Agglomerato adotteranno le migliori pratiche e tecnologie quali la regolazione automatizzata degli impianti semaforici, il telecontrollo sugli incroci semaforici, il controllo informatizzato degli accessi anche ad integrazione degli strumenti già esistenti di programmazione del traffico, al fine di evitare il formarsi di code o rallentamenti con peggioramento della qualità della combustione dei motori degli autoveicoli.

4 (D) I comuni valuteranno, secondo quanto previsto dal Codice della strada, l'opportunità di emettere ordinanze che prevedano l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale e predisporranno l'adeguata segnaletica stradale.

5 (P) La Provincia si farà promotrice nei confronti della Regione Emilia-Romagna dell'esigenza di una rimodulazione della DGR 184/2002, in modo da consentire un infittimento degli impianti di carburanti a metano e GPL.

6 (P) La Provincia chiederà che la Regione si faccia promotrice di coordinare azioni che coinvolgano le Autostrade e strade statali finalizzate alla riduzione delle emissioni da queste arterie.

7 (D) I Comuni e la Provincia in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05,



rinnoveranno progressivamente il proprio parco auto, acquistando veicoli a basso impatto inquinante e promuoveranno il car sharing fra i propri dipendenti.

8 (l) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) MO04.01. Bollino Blu
- b) MO04.02. Incentivi per la conversione di veicoli a metano o GPL
- c) MO04.03. Potenziamento dei sistemi tecnologici di regolazione e controllo del traffico
- d) MO04.04. Spegnimento dei veicoli fermi o in sosta
- e) MO04.05. Promuovere presso la Regione Emilia Romagna adeguamenti normativi e urbanistici per la rete dei distributori di carburanti a basso impatto ambientale
- f) MO04.06. Promozione in Regione, dell'esigenza di coordinamento di iniziative che coinvolgano le Autostrade e strade statali finalizzate alla riduzione delle emissioni da queste arterie.
- g) MO04.07. Sostituzione di veicoli inquinanti, non destinati al trasporto pubblico, di proprietà della P.A.

Art. 16 – Misura: interventi a carattere infrastrutturale relativi al Trasporto Pubblico e interventi complementari

1 (D) I Comuni, in collaborazione con Agenzia Mobilità, effettueranno gli atti preliminari necessari a permettere la realizzazione della prima Tratta del Metrò di Costa;

2 (D) I Comuni dell'Agglomerato in collaborazione con Agenzia Mobilità, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05, realizzeranno e controlleranno le corsie riservate al TPL, finalizzate a migliorare la velocità commerciale della flotta.

3. (l) La Provincia di Rimini, in collaborazione con i Comuni, attiverà la sperimentazione del Trasporto pubblico a chiamata.

4 (l) I Comuni dell'Agglomerato e della Zona A completeranno l'adesione al progetto car sharing, consentendo l'aumento delle percorrenze annuali; gli enti interessati estenderanno il servizio anche attraverso la sottoscrizione di abbonamenti finalizzati alla sostituzione o integrazione delle auto aziendali.

5 (D) I Comuni della Zona A e dell'Agglomerato, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", approvati dalla Conferenza dei sindaci in data 29/09/05, realizzeranno punti attrezzati per il bike sharing, riservando particolare attenzione al collegamento con i nodi del TPL.



6 (I) Gli Enti pubblici ed i gestori di trasporto collettivo, redigeranno un protocollo di intesa per l'ampliamento e l'estensione stagionale di servizi integrati per la mobilità serale e notturna finalizzata, in particolare a connettere i luoghi di attrazione con i nodi del Trasporto Pubblico nelle sue varie tipologie.

7 (D) In relazione alle potenzialità di aumento della frequenza delle corse sulle tratte ferroviarie che interessano il territorio riminese, la Provincia promuoverà la definizione di un Accordo di Programma con i diversi gestori dei servizi, finalizzato all'aumento delle corse sulla Bologna-Bari e sulla Rimini-Ravenna.

8 (I) In attuazione dell'Accordo di programma sulla Qualità dell'Aria per il triennio 2006 – 2009 "per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al dm 02/04/2002, n. 60", dovranno progressivamente adottare carburanti a tenore di zolfo inferiore a 10 ppm.

9 (I) I gestori del TPL dovranno progressivamente sostituire i mezzi del TPL più inquinanti con mezzi metanizzati o elettrici e dotare, nel frattempo, i mezzi diesel di filtri del tipo CRT ® (Continuously Regenerating Trap).

10 (I) In attuazione delle decisioni assunte in sede della Conferenza dei Sindaci in data 29/09/05, i Comuni interessati e la Provincia, in coordinamento con i gestori del TPL, metteranno a disposizione dei cittadini degli abbonamenti o dei titoli di viaggio a tariffa ridotta, in particolare quando il percorso interseca nodi del TPL o nodi scambio ferro-gomma, oppure in coincidenza con l'attivazione delle limitazione connesse ai Piani d'Azione.

11 (I) La provincia promuoverà, nell'ambito della più complessiva pianificazione della mobilità, analisi e studi per il riassetto della rete del TPL in rapporto alle scelte già confermate quali il Metrò di Costa.

12 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) TP01.01. Realizzazione del Metrò di Costa;
- b) TP01.02. Realizzare una rete di corsie riservate e controllate anche mediante sistemi automatici e telematici;
- c) TP01.03. Sviluppo di sistemi di trasporto pubblico a chiamata;
- d) TP01.04. Estensione del servizio di car sharing;
- e) TP01.05. Avvio del servizio di bike sharing;
- f) TP01.06. Potenziamento del servizio di trasporto pubblico per la mobilità serale/notturna;
- g) TP01.07. Promuovere presso la Regione e Trenitalia, l'incremento delle corse sulle tratte ferroviarie usufruendo delle potenzialità ancora disponibili;
- h) TP01.08. Utilizzo di gasolio con tenore di zolfo < 10 ppm nei mezzi del trasporto pubblico locale (TPL);
- i) TP01.09. Indirizzare le Aziende di trasporto pubblico locale e di servizi alla conversione dei mezzi a metano, GPL o elettrici;



- j) TP01.10. Interventi di agevolazione tariffaria;
- k) TP01.11. Razionalizzazione della rete di trasporto pubblico;

Art. 17 – Misura: miglioramento dei requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria

1 (D) La provincia e il Comune di Rimini continueranno l'azione di controllo e verifica degli impianti termici focalizzando l'attenzione in particolare su quelli che utilizzano combustibili potenzialmente più inquinanti e su quelli di età maggiore.

2 (D) I Comuni nella predisposizione degli strumenti di pianificazione generale (PSC, POC) e attuativa (PUE, ecc) effettuano le scelte localizzative e distributive degli organismi edilizi privilegiando il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in atmosfera e definiscono, all'interno dei Regolamenti edilizi e urbanistici (RUE) i requisiti edilizi e tecnologici per il risparmio energetico assumendo l'indicatore di qualità dell'aria quale parametro di riferimento di qualità urbanistica e costruttiva;

3 (D) La provincia di Rimini manterrà gli attuali livelli di finanziamento ai nuclei famigliari non abbienti per la manutenzione e sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie ad alto rendimento;

4 (D) I nuovi strumenti di pianificazione comunali dovranno valutare, tra i criteri localizzativi, la presenza di fonti di calore recuperabili ed idonee per il riscaldamento civile e industriale, di conseguenza i nuovi strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere gli spazi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e delle relative sottostazioni.

5 (P) Entro il 2010 dovrà essere completato il programma di trasformazione degli impianti termici della Pubblica Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di teleriscaldamento.

6 (I) I Comuni dell'intero territorio provinciale, in accordo e con il sostegno della Provincia, incentiveranno la produzione di acqua calda sanitaria attraverso pannelli solari, e favoriranno, negli strumenti urbanistici attuativi (RUE), l'installazione di pannelli fotovoltaici;

7 (D) La Provincia, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", relativamente alla armonizzazione dei tempi della città, attua un programma di coordinamento e armonizzazione degli orari al fine della razionalizzazione degli spostamenti scolastici, per l'accesso ad altri tipi di servizio e per gli acquisti.

8 (I) Gli strumenti urbanistici comunali e gli accordi di programma redatti ai sensi dell'Art. 40 della LR 20/00, dovranno valutare l'efficienza energetica degli insediamenti attraverso un set di indicatori che provvisoriamente è individuato nella metodologia SB100 e successivamente potrà



essere aggiornato e specificato tramite provvedimenti della Giunta Provinciale, anche nell'ambito di iniziative quali Agenda 21 o in occasione dell'aggiornamento di analisi ricorrenti quali la definizione dello stato dell'ambiente;

9 (l) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) SI01.01. Controllo e verifica degli impianti termici;
- b) SI01.02. Introdurre nei regolamenti edilizi comunali, rigorosi standard di prestazione di rendimento energetico;
- c) SI01.03. Incentivi per l'installazione di caldaie a basse emissioni;
- d) SI01.04. Prevedere nei Piani urbanistici per le nuove urbanizzazioni "reti energetiche" per il teleriscaldamento e la cogenerazione;
- e) SI01.05. Completare il programma di trasformazione degli impianti termici della Pubblica Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di teleriscaldamento;
- f) SI01.06. Incentivi per l'installazione di pannelli solari;
- g) SI01.07. Iniziative per l'armonizzazione dei tempi della Città.
- h) SI01.08 Adozione nella redazione degli strumenti urbanistici di set di indicatori per la valutazione dell'efficienza energetica degli insediamenti.

Art. 18 – Misura: controllo delle emissioni dei settori produttivi

1 (P) La Provincia promuoverà presso la Regione l'adozione di criteri più restrittivi per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, che comprendano anche indirizzi alle aziende per la conversione a metano degli impianti di combustione a combustibili liquidi, con l'obiettivo di arrivare ad una condivisione almeno a livello delle province della regione, per poi estendere l'iniziativa all'intera area padana; fra i criteri

2 (P) Nell'ambito delle AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), sia per i nuovi impianti sia per l'adeguamento degli impianti esistenti, al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico, le imprese saranno orientate alla adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT), in modo da concorrere alla riduzione delle emissioni autorizzate.

3 (P) In attesa della definizione di criteri più restrittivi condivisi a livello regionale, di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia opererà un costante controllo, delle attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, in particolare per quelle che rilasciano inquinanti critici o loro precursori.

4 (P) Per le produzioni agrozootecniche non interessate alle AIA, la Provincia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera prescrive l'adozione delle "Buone pratiche di gestione".

5 (P) La Provincia introdurrà nel PSR (Piano Sviluppo Rurale) degli indirizzi per il contenimento delle fertilizzazioni azotate nelle aree agricole.



6 (I) La Provincia ed i comuni incentiveranno l'adesione alla certificazione EMAS da parte di gruppi di imprese;.

7 (I) La Provincia di Rimini ed i Comuni, anche in accordo con le associazioni imprenditoriali completeranno gli studi e promuoveranno applicazioni sperimentali di tecniche di produzione di energia da fonti alternative; in particolare risultano di interesse le seguenti fonti per le quali va comunque evidenziata la loro sostenibilità nei confronti delle specifiche criticità:

- fonti eoliche, sia terrestri che offshore utilizzando le piattaforme dismesse in accordo con le linee guida GIZC; in questo caso attenzione particolare sarà rivolta ad individuare le compatibilità paesaggistiche;
- fonti da biomasse sia attraverso la pirolisi che attraverso la digestione anaerobica; nel caso della combustione per pirolisi si verificheranno gli aspetti legati alle emissioni dirette di inquinanti diversi dal CO e quelli legati alle emissioni indirette (coltivazione, esbosco, trasporti, ecc.); nel secondo caso saranno verificati gli aspetti relativi alla disponibilità di risorsa digeribile e agli impatti sul sistema delle acque e relativi alle emissioni odorigene.
- produzione di carburanti dalla trasformazione agricola; in questo caso le verifiche interesseranno la disponibilità di filiere produttive, il bilancio energetico delle colture e l'efficienza sui mezzi che utilizzeranno il prodotto.

8 (I) Negli edifici pubblici saranno adottati, in quanto tecnicamente realizzabili, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

9 (P) La Provincia ed i Comuni, nell'ambito delle procedure VIA di propria competenza, per le opere che comportano un incremento di emissione rispetto agli inquinanti critici o loro precursori, prescriveranno interventi compensativi a carico del titolare dell'opera che concorrano al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle azioni del seguente Piano o che comunque concorrano alla riduzione delle immissioni ed eventualmente potranno richiedere monitoraggi della qualità dell'aria prima e dopo l'esecuzione dell'opera; potranno inoltre richiedere che nella fase di cantiere vengano utilizzati mezzi omologati almeno Euro 3;

10 (I) In attuazione dell'Accordo di programma sulla Qualità dell'Aria per il triennio 2006 – 2009 "per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002, n. 60", la Provincia ed i Comuni, introdurranno, come criterio di preferenza, nei capitolati d'appalto per le opere pubbliche e nei propri contratti di servizio o fornitura di importo a base d'asta o contrattuale superiori alla soglia fissata dalla normativa comunitaria, l'utilizzo di mezzi omologati almeno Euro 3, privilegiando i parchi veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e gpl);.

11 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) AP01.01. Promuovere in accordo con la Regione e le altre Province, criteri e/o prescrizioni più restrittive per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera fra cui indirizzi alle aziende, per la conversione a metano di impianti di combustione;



- b) AP01.02. Autorizzazioni ambientali integrate – IPPC;
- c) AP01.03. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera del settore industriale e del settore agrozootecnico;
- d) AP01.04. Indirizzi per il contenimento delle fertilizzazioni azotate in agricoltura;
- e) AP01.05. Certificazioni ambientali volontarie - EMAS d'area;
- f) AP01.06. Produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) AP01.07. Produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici;
- h) AP01.08. Applicazione di limitazioni nelle procedure VIA;
- i) AP01.09. Indirizzo alla Introduzione nei capitolati delle Opere Pubbliche o in concessione di importo tale da richiedere il ricorso alla gara europea, di utilizzare mezzi omologati almeno Euro 3;

Art. 19 – Misura: logistica dei settori produttivi

1 (I) La Provincia promuoverà presso Gli altri Enti Pubblici e le Aziende Private l'attuazione di Piani di Spostamento Casa Lavoro e Casa Scuola, anche in accordo con le attività di coordinamento del Mobility Management, di cui alla lettera c del comma 5 dell'Art. 12 delle presenti norme.

2 (D) La Provincia di Rimini, ed i Comuni, in attuazione degli indirizzi contenuti negli "Strumenti operativi per l'applicazione delle misure urgenti per combattere l'inquinamento da PM10 prodotto dal trasporto in Provincia di Rimini", promuoveranno la realizzazione di piattaforme logistiche destinate al rifornimento di merci e derrate delle aree centrali attraverso veicoli non inquinanti e ad orari concordati;

3 (P) Le "aree ecologicamente attrezzate" sono individuate dal PTCP; gli accordi territoriali o di programma seguenti ne stabiliranno i tempi di attivazione; nella definizioni degli obiettivi ambientali la Provincia terrà conto in particolare, ai fini degli obiettivi del presente Piano, del controllo delle emissioni in atmosfera e delle loro possibili compensazioni.

4 (I) La Provincia di Rimini promuoverà l'adozione da parte di Hera e degli altri eventuali gestori della raccolta rifiuti, di strumenti informatici per la ottimizzazione della percorrenza dei veicoli nelle operazioni di raccolta.

5 (I) La provincia in occasione delle procedure di screening (Art. 9 della LR 9/99) o della autorizzazione all'esercizio di centri commerciali di grande dimensione o di grandi strutture di vendita richiederà di valutare la fattibilità di attivare servizi di navetta per gli utenti.

6 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) AP02.01. I Piani Spostamento Casa Lavoro (PSCL) e Piani Spostamenti Casa Scuola (PSCS);
- b) AP02.02. Creazione di piattaforme logistiche;
- c) AP02.03. Criteri a tutela della qualità dell'aria nelle aree industriali ecologicamente attrezzate previste dal PTCP;



- d) AP02.04. Applicazione di strumenti informatici alla raccolta dei rifiuti;
- e) AP02.05. Promozione di Accordi per la gestione della mobilità ai grandi attrattori commerciali e di servizi privati.

Art. 20 – Misura: informazione e sperimentazione

1 (D) La provincia di Rimini continuerà, per la durata del Piano, ad effettuare iniziative di informazione e formazione sui temi della gestione della Qualità dell'Aria e i Comuni della provincia effettueranno, nell'ambito della propria autonomia, iniziative analoghe, coordinate dal punto di vista temporale con quelle della provincia, in modo da tenere attiva l'attenzione della cittadinanza sui temi della qualità dell'aria senza effettuare delle sovrapposizioni di iniziative.

2 (D) In attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 351/1999 che prevede che “.....le Province, i Comuni e gli altri enti locali garantiscono che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati [...] siano messe a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati”, la Provincia ed i Comuni adegueranno i propri siti web, anche attraverso link verso i siti Arpa, in modo da poter informare, tempestivamente e continuativamente, il pubblico e le categorie interessate relativamente ai livelli di inquinanti in atmosfera e delle informazioni che devono essere fornite al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme.

3 (I) La Provincia, i Comuni e le Aziende a partecipazione pubblica, promuoveranno la partecipazione a progetti sperimentali che comportino la riduzione delle emissioni in atmosfera.

4 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) IN01.01. Informazione ai cittadini;
- b) IN01.02. Adeguamento del sito web degli Enti Locali ai sensi del D.lgs. 351/99;
- c) IN01.03. Collaborazione a sperimentazioni.

Art. 21 - Monitoraggio del Piano

1 (P) La Provincia, avvalendosi di Arpa, proseguirà il monitoraggio della qualità dell'aria con laboratorio mobile su tutti i comuni della Provincia, in modo da approfondire ulteriormente la conoscenza sulla qualità dell'aria e verificare i risultati del Piano; tra le attività del laboratorio mobile saranno programmate:

- monitoraggi nelle aree SIC ed in altre aree di interesse naturalistico; i risultati dei rilievi saranno relazionati con i risultati di rilievi floristici sul campo finalizzati ad evidenziare eventuali alterazioni a carico della flora presente;
- ulteriori monitoraggi che verranno effettuati lungo le principali arterie di traffico o zone critiche in generale; i Comuni sono invitati a collaborare per individuare le postazioni più idonee, nonché mettendo a disposizione l'allaccio elettrico necessario al laboratorio mobile.



2 (P) La Provincia costituirà un gruppo di lavoro tecnico comprendente un rappresentante dei Servizi coinvolti dalle materie del Piano (Ambiente, Pianificazione, Mobilità, Attività Produttive, Agricoltura, Lavori Pubblici) e rappresentanti dei comuni. Il gruppo di Lavoro coordinerà la raccolta delle informazioni relative alla attuazione del Piano e sarà il supporto tecnico ed operativo della Conferenza dei Sindaci per la predisposizione degli Accordi attuativi e per l'aggiornamento delle Azioni di Piano.

3 (P) Tutti gli enti interessati alle azioni di Piano forniranno annualmente le informazioni relative alle azioni da loro seguite, utilizzando i supporti appositamente predisposti dal Gruppo di Lavoro di cui al comma precedente.

4 (P) Considerando che il Piano di Gestione della Qualità dell'aria dovrà concretizzarsi anche grazie ad Accordi e Intese fra Provincia ed Enti coinvolti, l'azione di monitoraggio si basa sui seguenti punti:

- Negli Accordi, che daranno una veste operativa ai Piani in cui si articola il PGQA, dovrà essere individuato il referente, responsabile del mantenimento del flusso informativo verso la Provincia;
- Il flusso informativo riguarderà sia l'attuato che il programmato per gli anni successivi;
- Il formato di trasferimento sarà o il foglio elettronico già in uso a livello Regionale o il supporto cartaceo utilizzato nella ricognizione per la formazione del Piano;
- Le informazioni dovranno essere annualmente trasmesse alla Provincia ed in questa sede saranno analizzate e rielaborate;
- Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 annualmente raccoglierà le informazioni, le completerà ove carenti e redigerà un breve report;

5 (D) I Comuni, gli Enti e le Aziende Pubbliche coinvolte nelle azioni di Piano, dovranno indicare, in sede di Accordo di programma, l'ufficio referente per la raccolta periodica delle informazioni e le modalità di conservazione delle stesse e di successiva trasmissione alla Provincia.

6 (P) Ogni due anni sarà redatto, a cura del gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure in cui si articola il PGQA, confrontato con i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria.

7 (P) L'analisi dello stato di avanzamento del Piano e i dati rilevati dal monitoraggio della qualità dell'aria, potranno portare ad aggiornamenti e modifiche delle azioni di Piano, qualora le stesse si siano dimostrate inefficaci o inattuabili;

8 (P) L'aggiornamento delle azioni di Piano viene approvato dalla Conferenza di Sindaci, su proposta del gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, e non costituisce variante di Piano.

9 (I) La misura si articola nelle seguenti azioni:

- a) MN01.01. Monitoraggi della qualità dell'aria;



- b) MN01.02. Monitoraggio delle azioni del Piano;.
- c) MN01.03. Analisi dell'inquinamento nelle aree SIC;.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

Art. 22 - Disposizioni attuative e transitorie

1 (P) Le prescrizioni contenute nel PGQA sono direttamente efficaci dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione del PGQA nel Bollettino Ufficiale delle Regione, ai sensi dell'art. 27, commi 12 e 13, LR. n. 20/2000. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni, anche autorizzative, efficaci alla data di entrata in vigore del piano.

2 (D) L'adeguamento al PGQA delle pertinenti pianificazioni, laddove necessario, avviene comunque entro 2 anni dalla data di pubblicazione del PGQA.

3 (I) L'adeguamento di cui al comma che precede avviene da parte delle Autorità competenti previa intesa con la Provincia, la quale partecipa al procedimento di adozione delle varianti ovvero dei piani, a tal fine necessari.

4 (P) In caso di mancato adeguamento la Provincia fa uso di poteri sostitutivi nei casi, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, ovvero esercita il proprio potere di iniziativa in tal senso in sede regionale.

Art. 23 - Misure di salvaguardia

1. (P) Dalla data di adozione del PGQA gli enti locali sospendono ovvero interrompono ogni determinazione, anche pianificatoria ovvero attuativa, che sia in contrasto con i contenuti del PGQA, nel rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 2, legge reg. n. 20 del 2000.





ALLEGATO: Misure e Azioni di Piano